



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37043

Via Dante Alighieri 52 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

N. luo di protocollo ORD. n° 4/2023 li, **15-02-2023**

OGGETTO: ORDINANZA DI RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle precipitazioni piovose più intense l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo.

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti posso essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;
- all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati.

RITENUTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone urbane ed extraurbane occorre ripristinare e mantenere efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali su tutto il territorio comunale sino alla loro immissione nella rete idraulica principale.

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali.

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

VISTI gli artt. 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi.

VISTO l'art. 34 della L.R. 12/2009 - Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio, che obbliga i proprietari dei fondi interni al comprensorio di bonifica, in conformità al Piano Generale di Bonifica, all'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per lo scolo delle acque.

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. n. 32 e 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 artt. 50-54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

ORDINA

Ai proprietari-affittuari-conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili e di terreni confinanti con le strade Comunali-Vicinali ad uso pubblico, ubicati sia all'interno che all'esterno del centro abitato di procedere agli interventi come di seguito descritto:

1. l'escavazione, la profilatura, la risagomatura, lo spurgo e la pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, vicinali così da favorire il regolare deflusso della acque e la loro immissione nella rete idraulica principale.
2. l'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;

3. il ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo tra canali d'acqua a cielo aperto;
4. di regolare gli eventuali manufatti di sostegno (panconature, ecc.) in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena..-

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

Che l'area Tecnico Manutentiva comunale, le Forze dell'Ordine, il Consorzio di Bonifica e la Polizia Locale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che è assolutamente vietato:

- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua.

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Che l'inosservanza delle suelencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00) dal Codice della Strada (artt. 32-33- Dec. Lgs n° 285/1992 da €. 242.400 ad €. 969,600) o da altre disposizioni regolamentari o di legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Castagnaro, li 15-02-2023



IL SINDACO
Formigaro Christian